



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'art. 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

VISTA la Legge del 9 Agosto 2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha previsto al comma 1 dell'Art. 20 - Riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - una verifica dello stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) e la revoca, con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei finanziamenti ed dei relativi impegni di spesa degli interventi non ancora avviati;

VISTO altresì, il comma 2 del citato articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, il quale prevede che le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti dovranno essere iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Piani di attuazione del PNSS ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale;

VISTI i decreti prot. UFFGAB RD n. 388, 389, 390, 391 del 23/11/2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrati all'UCB il 03/12/2015 ed alla Corte dei Conti Reg, 1 foglio 3564 il 10/12/2015) con i quali è stata disposta la revoca dei finanziamenti

degli interventi non avviati e dei relativi impegni di spesa inerenti il primo ed il secondo Programma di attuazione del PNSS;

VISTA la nota prot. UFFGAB RU n. 19387 del 13/05/2016 con la quale è stata richiesta la riassegnazione dell'importo complessivo di euro 5.696.067,07 in termini di competenza e cassa;

VISTA la nota prot. UFFGAB RU n. 28305 del 20/07/2016 con la quale sono state richieste variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, 2017 e 2018 in termini di competenza e cassa per un importo complessivo di euro 6.652.361,86 da destinare al capitolo 7584 appositamente istituito;

VISTO il DMT n 77703 del 2016 con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha autorizzato le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che le risorse degli esercizi finanziari 2017 e 2018 sono state previste nella legge di bilancio del 7 dicembre 2016;

CONSIDERATO che sul capitolo 7584 sarà disponibile la somma complessiva di euro 12.348.426,00, di cui euro 9.888.395,00 per l'esercizio finanziario 2016 (comprensivi di € 2.545.026,00 in conto residui anno 2015), euro 1.234.175,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed euro 1.225.856,00 per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO il documento dell'ONU "Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020" con particolare riguardo al secondo campo di azione strategico "Maggiore sicurezza di Strade e Mobilità" ed il documento della Commissione europea COM(2010) 389 "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" ed in particolare l'obiettivo n. 7, nell'ambito dei quali viene richiamata l'attenzione verso l'innalzamento del livello di sicurezza delle infrastrutture con particolare riguardo agli utenti vulnerabili, tra cui pedoni e ciclisti rappresentano le categorie più deboli in assoluto;

CONSIDERATO che il comma 640 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 prevede la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, prevede che le Regioni provvedano alla formulazione delle proposte di interventi da ammettere a cofinanziamento;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 440 del 10/11/2016 con cui è stata destinata la somma di euro 12.348.426,00 al cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche;

VISTO che l'art. 2 del citato decreto ministeriale ha previsto la ripartizione di detto finanziamento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione al costo sociale degli incidenti stradali con coinvolti pedoni e ciclisti nei rispettivi territori;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 189 del 24/09/2012, emanato in attuazione del Decreto legislativo 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

VISTE le statistiche ISTAT relative al numero dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2013, 2014 e 2015;

RITENUTO opportuno suddividere la somma di euro 12.348.426,00 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del PNSS, prevedendo così una quota fissa di 150.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;

CONSIDERATO pertanto che, al netto della quota fissa pari a complessivi 3.150.000,00 euro, occorre procedere al riparto della somma residua pari a complessivi euro 9.198.426,00 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui euro 6.738.395,00 per l'anno 2016, euro 1.234.175,00 per l'anno 2017 ed euro 1.225.856,00 per l'anno 2018;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di riparto delle risorse previste per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche, nonché sulle relative procedure di

attuazione del disposto normativo, espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22/12/2016;

D E C R E T A

ART. 1

Al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all'art. 20 della legge del 9 agosto 2013 n. 98, è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da piano di riparto allegato al presente decreto, l'importo complessivo di euro 12.348.426,00 di cui al D.M. prot. n. 440 del 10/11/2016, suddiviso per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvederà agli impegni di spesa a favore delle Regioni e delle Province autonome in relazione alle somme disponibili per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, le quali potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali da parte degli Enti interessati ad ottenere il finanziamento ed alla conseguente formulazione del programma da cofinanziare, così come previsto al comma 4 dell'art.20 della citata legge.

Qualora la legge di bilancio dovesse apportare variazioni a quanto previsto per l'anno 2018, gli impegni di spesa saranno variati in proporzione ai coefficienti di riparto del piano allegato.

ART. 2

Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 6 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti e/o pedoni, che fanno parte o consentano, la realizzazione, il completamento o l'ampliamento di un itinerario o percorso ciclabile o pedonale, anche inseriti in una rete o in un sistema di aree.

In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano a titolo esemplificativo:

- a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;

- b. realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
- c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
- d. creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale;
- e. realizzazione di progetti per una mobilità sicura e sostenibile per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, condivisione dei risultati delle esperienze.

ART.3

I presenti contributi sono destinati alle Regioni, alle Province autonome, ed agli Enti locali le cui proposte progettuali sono state selezionate ai sensi dell'art.1 del presente decreto ed incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento, come indicato successivamente. Detti Enti assumeranno, per quanto di competenza, le funzioni di soggetti attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento. Le suddette attività saranno svolte sotto il controllo, la vigilanza e la sovrintendenza della propria Regione/Provincia autonoma di appartenenza.

ART. 4

Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma di interventi presentato dalla Regioni e Province autonome nella misura massima del 50 % delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto.

La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma proponente sulla base un di piano di investimenti, che potrà altresì prevedere il concorso alla spesa da parte degli enti attuatori, beneficiari finali dei finanziamenti. A tal fine non possono comunque essere utilizzate altre fonti di finanziamento statali.

ART.5

Le Regioni e le Province autonome, entro il termine di 150 giorni dalla piena esecutività del presente decreto ed in esito alla procedure selettive adottate, presenteranno al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi predisposto o approvato con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione, contenente:

- 1) Schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato, dalle quali risulti, la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso, il termine presunto di ultimazione, e le ulteriori informazioni;
- 2) Scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità;
- 3) Prospetto di copertura della spesa complessiva.

Al fine di uniformare le attività, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti invierà alle Regioni e Province autonome il fac-simile dei suddetti esemplari.

Il programma di cui sopra costituirà l'oggetto di una apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ciascuna delle Regioni e Province autonome proponenti in base allo schema allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'atto convenzionale verranno regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

In caso di mancata stipula nei termini previsti il finanziamento statale assegnato verrà revocato.

ART. 6

Le Regioni e le Province autonome procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

- delle effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità;
- dall'efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
- delle possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale.

A riguardo le Regioni possono utilizzare anche le risultanze delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività dei Centri di monitoraggio della sicurezza stradale.

A tal fine, nell'assegnazione dei finanziamenti agli enti beneficiari potrà essere adottata la procedura ritenuta più idonea tra quella concertativa, competitiva o mista.

ART.7

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO

Regione /Provincia autonoma	Quota fissa (A)	Coefficiente riparto quota variabile	Quota variabile 2016 (B)	Finanziamento assegnato 2016 (A+B)	Finanziamento assegnato 2017	Finanziamento assegnato 2018	Finanziamento complessivo
Piemonte	€ 150.000,00	0,070269	€ 473.500,28	€ 623.500,28	€ 86.724,24	€ 86.139,68	€ 796.364,20
Valle d'Aosta	€ 150.000,00	0,002111	€ 14.224,75	€ 164.224,75	€ 2.605,34	€ 2.587,78	€ 169.417,87
Lombardia	€ 150.000,00	0,194889	€ 1.313.239,06	€ 1.463.239,06	€ 240.527,13	€ 238.905,85	€ 1.942.672,04
P.A. Bolzano	€ 150.000,00	0,010990	€ 74.054,96	€ 224.054,96	€ 13.563,58	€ 13.472,16	€ 251.090,70
P.A. Trento	€ 150.000,00	0,008235	€ 55.490,68	€ 205.490,68	€ 10.163,43	€ 10.094,92	€ 225.749,03
Veneto	€ 150.000,00	0,096402	€ 649.594,75	€ 799.594,75	€ 118.976,94	€ 118.174,97	€ 1.036.746,66
Friuli-Venezia Giulia	€ 150.000,00	0,024917	€ 167.900,59	€ 317.900,59	€ 30.751,94	€ 30.544,65	€ 379.197,18
Liguria	€ 150.000,00	0,038068	€ 256.517,22	€ 406.517,22	€ 46.982,57	€ 46.665,89	€ 500.165,68
Emilia-Romagna	€ 150.000,00	0,123018	€ 828.943,88	€ 978.943,88	€ 151.825,74	€ 150.802,35	€ 1.281.571,97
Toscana	€ 150.000,00	0,096098	€ 647.546,28	€ 797.546,28	€ 118.601,75	€ 117.802,31	€ 1.033.950,34
Umbria	€ 150.000,00	0,013723	€ 92.470,99	€ 242.470,99	€ 16.936,58	€ 16.822,42	€ 276.229,99
Marche	€ 150.000,00	0,029642	€ 199.739,50	€ 349.739,50	€ 36.583,42	€ 36.336,82	€ 422.659,74
Lazio	€ 150.000,00	0,101210	€ 681.992,96	€ 831.992,96	€ 124.910,85	€ 124.068,89	€ 1.080.972,70
Abruzzo	€ 150.000,00	0,016142	€ 108.771,17	€ 258.771,17	€ 19.922,05	€ 19.787,77	€ 298.480,99
Molise	€ 150.000,00	0,002543	€ 17.135,74	€ 167.135,74	€ 3.138,51	€ 3.117,35	€ 173.391,60
Campania	€ 150.000,00	0,049048	€ 330.504,80	€ 480.504,80	€ 60.533,82	€ 60.125,79	€ 601.164,41
Puglia	€ 150.000,00	0,040774	€ 274.751,32	€ 424.751,32	€ 50.322,25	€ 49.983,05	€ 525.056,62
Basilicata	€ 150.000,00	0,004483	€ 30.208,23	€ 180.208,23	€ 5.532,81	€ 5.495,51	€ 191.236,55
Calabria	€ 150.000,00	0,013315	€ 89.721,73	€ 239.721,73	€ 16.433,04	€ 16.322,28	€ 272.477,05
Sicilia	€ 150.000,00	0,046332	€ 312.203,32	€ 462.203,32	€ 57.181,80	€ 56.796,36	€ 576.181,48
Sardegna	€ 150.000,00	0,017791	€ 119.882,79	€ 269.882,79	€ 21.957,21	€ 21.809,20	€ 313.649,20
Totale	€ 3.150.000,00	1,00000	€ 6.738.395,00	€ 9.888.395,00	€ 1.234.175,00	€ 1.225.856,00	€ 12.348.426,00